

Sentenza: n. 232 del 27 giugno 2008

Materia: tutela del paesaggio

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata, introdotta dall'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia) all'articolo 11 (*Obblighi del concessionario*) della normativa regionale sulla tutela e l'uso della costa recita: *Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico ricettiva e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti delle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica.*

Parte ricorrente individua negli articoli 142 (*Aree tutelate per legge*), 146 (*Autorizzazione*), 149 (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*) del decreto legislativo n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, la disciplina statale di riferimento ed interposta di cui si denuncia il mancato rispetto e che quindi sostanzia l'illegittimità costituzionale per violazione della potestà legislativa primaria dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. La previsione contenuta nella disciplina regionale circa la deroga alla temporaneità e stagionalità delle strutture destinate all'attività turistico ricettive in aree demaniali di interesse paesaggistico (territori costieri in una fascia della profondità di 300 metri), fa venir meno di fatto vincolo, posto dal legislatore statale di tutela paesaggistica, che impone al concessionario l'autorizzazione preventiva per certe tipologie di intervento. Le fattispecie di intervento contemplate nella disposizione impugnata, *strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico ricettiva*, possono essere mantenute legittimamente solo per la stagione estiva, in caso di un diverso e più ampio arco temporale si configura una deroga illegittima in violazione di quanto prescritto dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004.

La Corte ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale. Le c.d. strutture precarie di cui alla disposizione impugnata sono da ritenersi "interventi di nuova costruzione" secondo il disposto dell'articolo 3 del dpr 380/2001 che

alla lettera e.5) prevede proprio l'installazione di *manufatti leggeri...per esigenze meramente temporanee*, per cui, considerate tali, esse necessitano di un titolo abilitativo. La disciplina di esse è, per un lato afferente, ai principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, dall'altro, poiché tali strutture sono realizzate sul demanio marittimo oggetto della concessione, deve essere preventivamente valutata la loro compatibilità paesaggistica ai fini della tutela del paesaggio e dell'ambiente e ciò avviene con l'autorizzazione, così come disciplinata nei suoi vari aspetti procedurali e di oneri a carico del concessionario dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004, costituendo un atto a sé stante e prerequisite rispetto al titolo abilitante alla costruzione. La norma impugnata, consentendo la deroga alla necessaria autorizzazione paesaggistica, che è e deve essere un istituto di *protezione ambientale uniforme* sul territorio nazionale per un bene *complesso e unitario e che costituisce un valore primario e assoluto*, è quindi lesiva dell'esclusiva potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.